



UNIONCAMERE

La procedura per il rinnovo dei Consigli Camerali Camera di commercio di Reggio Calabria

Reggio Calabria 15 aprile 2024



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 29 dicembre 1993, n.580 « Riordinamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura».

Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 agosto 2011 n. 155 «Regolamento sulla composizione dei consigli delle Camere di Commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre , n.580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.23».

Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 4 agosto 2011 n. 156 «Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della Giunta delle Camere di Commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23».



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.lgs. n. 219 del 25 novembre 2016. art. 4, comma 4, « Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria , artigianato e agricoltura».

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 con il quale sono rideterminate le circoscrizioni territoriali, sono istituite le nuove camere di commercio, sono razionalizzate le sedi, sono riorganizzate le aziende speciali e il personale.

Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 giugno 2023 con il quale sono stati pubblicati i dati economici delle camere di commercio individuate dal D.M. 16 febbraio 2018



I TERMINI DEL PROCEDIMENTO

- 1) 180 giorni prima della scadenza del consiglio il presidente avvia la procedura di rinnovo mediante:**
 - a) pubblicazione dell'avviso all'albo camerale e sul sito internet istituzionale**
 - b) comunicazione al presidente della giunta regionale**

- 2) Entro e non oltre 40 giorni dalla pubblicazione dell'avviso le organizzazioni imprenditoriali comunicano i loro dati alla camera di commercio**



LE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

Possono presentare la domanda le associazioni imprenditoriali presenti nella provincia, rappresentate al CNEL o operanti nella provincia da almeno 3 anni prima della pubblicazione. Tali requisiti sono soggetti ad apposita dichiarazione da rendere nella domanda di cui all'Allegato A



LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda deve essere compilata seguendo i contenuti fissati dall'allegato A al decreto ministeriale 4 agosto 2011 n.156.

Si tratta di una domanda che ha natura di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.



MODALITA' DI PRESENTAZIONE

La documentazione richiesta ai sensi degli artt. 2, 3, 4 del DM 156/2011 può essere presentata tramite posta elettronica certificata?

No. La trasmissione a mezzo PEC non è prevista dalla normativa vigente, anzi è espressamente disposto l'invio o la consegna di un apposito supporto digitale. Pertanto la documentazione di cui agli articoli 2, 3, 4 unitamente agli allegati B) e D), dovrà, pervenire alla camera di commercio entro il termine di 40 giorni dalla pubblicazione del bando, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione a mano. (lettera MISE del 16/03/2012)



CHI PRESENTA

I dati e le notizie relativi alla rappresentatività sono presentati dal legale rappresentante di ciascuna organizzazione con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Il responsabile del procedimento all'interno della Camera di commercio può chiedere la regolarizzazione dei dati e dei documenti ove non fossero regolari e che dovranno essere messi in regola entro 10 giorni dalla richiesta



LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda deve contenere:

- 1) Descrizione documentata della propria natura e delle proprie finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati; dell'ampiezza e della diffusione delle strutture operative; dei servizi resi e dell'attività svolta nella provincia**
- 2) per le organizzazioni del settore cooperativo anche il numero dei soci aderenti alle stesse**



LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

3) dichiarazione del numero delle imprese iscritte, a norma del loro statuto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, a condizione che nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione

4) dichiarazione del numero degli occupati nelle imprese, con riferimento alla situazione dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso e con l'indicazione della fonte dalla quale i dati sono tratti

La data di riferimento sia per il numero di imprese iscritte, sia per il numero degli occupati è il 31 dicembre 2023



IL NUMERO DELLE IMPRESE

Indica il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel REA.

Possono essere dichiarate anche le imprese la cui procedura di liquidazione, fallimento o cancellazione non sia conclusa e registrata come tale nel registro delle imprese.



Le unità locali ubicate nella circoscrizione territoriale di riferimento ed appartenenti alla medesima impresa possono concorrere a determinare la rappresentatività dell'organizzazione di categoria alla quale la stessa risulta regolarmente iscritta?

Sì. L'organizzazione potrà dichiarare ai fini della determinazione della propria rappresentatività, il numero delle imprese iscritte nella circoscrizione territoriale per la quale intende concorrere all'assegnazione dei seggi del consiglio, comprensivo delle unità locali, appartenenti alla stessa e iscritte nella circoscrizione



ATTIVITA' PROMISCUA

E' rimessa alla scelta dell'organizzazione l'individuazione del settore per la quale utilizzare l'impresa, purché quest'ultima operi in quel settore e non vengano effettuate duplicazioni?

Sì. E' rimessa alla scelta dell'organizzazione l'individuazione del settore per la quale utilizzare l'impresa con attività promiscua purché quest'ultima operi in quel settore e non vengano effettuate duplicazioni



Le imprese che risultano prive di classificazione ATECO, possono essere inserite nell'elenco di cui all'allegato B del D.M. 156/2011 ?

No. Il codice Ateco dell'impresa è uno degli elementi che devono essere forniti dall'associazione di categoria all'interno del modello B, allegato al decreto ministeriale n. 156 del 2011 e serve alla camera di commercio al fine di verificare la corretta attribuzione di quell'impresa all'interno del settore economico per il quale si intende concorrere all'assegnazione dei seggi



LE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

Con riferimento al campo “Codice ATECO” di cui all’allegato B del DM 156/2011 deve essere indicato se il codice ATECO inserito è riferito all’attività primaria, all’attività secondaria o all’attività prevalente (es. P=primaria, S= secondaria, I=prevalente ...)?

No. non deve essere indicato.



Quali sono le imprese che possono essere dichiarate per ciascun settore economico del Consiglio, in coerenza con il procedimento di ripartizione dei seggi?

Le imprese devono essere individuate secondo le indicazioni del seguente schema:

Settori Economici	Codici ATECO 2007	Imprese
Agricoltura	A	Non artigiane e non cooperative
Industria	B,C,D,E,F	Non artigiane e non cooperative
Commercio	G	Non artigiane e non cooperative
Artigianato	A,B,C,D,E,F,G,P,Q,R,S,T (cioè agricoltura, industria, commercio e altri settori)	Artigiane
Cooperative	A,B,C,D,E,F,G,P,Q,R,S,T (cioè agricoltura, industria, commercio e altri settori)	Cooperative
Turismo	I	Tutte (anche artigiane e cooperative)
Trasporti e Spedizioni	H	Tutte (anche artigiane e cooperative)
Credito	K64, K661	Tutte (anche artigiane e cooperative)
Assicurazioni	K65, K662,K663	Tutte (anche artigiane e cooperative)
Altri settori	P,Q,R,S,T	Non artigiane e non cooperative
Servizi alle imprese	J,L,M,N	Tutte (anche artigiane e cooperative)



Si chiede di sapere se la quota pagata dai consorzi rende conteggiabili ai fini della rappresentanza associativa le singole aziende socie.

No. L'organizzazione imprenditoriale che abbia tra i propri aderenti un consorzio potrà indicarlo tra i propri iscritti e potrà dichiararlo nell'elenco di cui all'allegato B del D.M. n. 156 del 2011, mentre i singoli consorziati che fanno parte del consorzio potranno concorrere a determinare la maggiore rappresentatività della medesima organizzazione solo a condizione che tali soggetti abbiano aderito e pagato nell'ultimo biennio almeno una quota associativa all'organizzazione imprenditoriale che intende computarli fra i propri iscritti.



IL NUMERO DEGLI OCCUPATI

Indica il numero complessivo degli addetti - anche per frazione d'anno - delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale, così ripartite:

- **titolari e soci e amministratori d'impresa prestatori d'opera**
- **familiari coadiuvanti**
- **dipendenti**



LA FIGURA DEI DIPENDENTI

Tra i dipendenti sono da ricomprendere anche i soggetti responsabili della gestione dell'impresa ed in particolare: i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai a tempo pieno, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori con contratto a termine, i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni, i soci di cooperativa iscritti nel libro paga, gli associati in partecipazione e gli studenti che partecipano al processo produttivo.

Sono invece, esclusi:

- a) I soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
- b) I lavoratori interinali
- c) I soci e membri del consiglio di amministrazione remunerati con fattura
- d) I volontari.



LIBERTA' ASSOCIATIVA

Un'impresa iscritta a più associazioni può essere utilizzata dalle stesse al fine di dimostrare la propria rappresentatività?

Sì. E' consentito a più associazioni di fare riferimento ad una medesima impresa ai fini della dimostrazione della propria rappresentatività purché si tratti di impresa iscritta a tutte e purché abbia pagato distintamente a tutte la propria quota associativa almeno una volta nell'ultimo biennio, e di includerla negli elenchi delle imprese iscritte. L'art 12 comma 3 della 580, in seguito alla modifiche del 2016 prevede, in caso di imprese iscritte in più associazioni che sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte, «considerandole con un peso proporzionalmente ridotto ai fini della rappresentatività delle associazioni stesse»



MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI DATI

Le organizzazioni imprenditoriali devono presentare – a pena di esclusione dal procedimento -

1) Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante i dati circa la natura e le proprie finalità, l'ampiezza e la diffusione delle strutture operative e i servizi resi

(allegato A D.M. n. 156/2011)

2) Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'elenco delle imprese

associate.(allegato B D.M. 156/2011)

L'elenco delle imprese associate deve essere presentato su supporto digitale in duplice copia su foglio elettronico ed in formato PDF/A, sottoscritto con forma digitale e conservato in busta chiusa sigillata.



E' stabilito un valore minimo affinché possa essere considerata valida la quota di adesione annuale?

In merito alla quantificazione della quota associativa si rende necessario evidenziare che, se da un lato rientra nell'autonomia delle organizzazioni la possibilità di quantificare e definire le modalità di riscossione della quota di adesione annuale, dall'altro, al fine di evitare effetti moltiplicativi sul numero delle imprese associate in tempo utile al solo fine di partecipare al procedimento di rinnovo dei consigli camerali, appare necessario richiamare l'attenzione sul fatto che deve trattarsi comunque di una quota effettiva di adesione e non di una quota meramente simbolica; la misura dell'impegno contributivo deve, quindi, esprimere una reale appartenenza organizzativa attraverso un vero rapporto associativo con diritti e doveri connessi allo status di socio come previsto dai rispettivi statuti.



A tal fine nell'evidenziare che, certamente possono considerarsi quote meramente simboliche quelle inferiori all'unità di conto monetaria, pari a un euro, si ritiene che possono essere considerate tali le quote superiori a tale importo ove palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto a quelle medie rimosse dalle altre associazioni del medesimo settore.



PARTECIPAZIONI A PIU' SETTORI

Nel caso di partecipazione all'assegnazione dei seggi in più settori economici l'organizzazione imprenditoriale deve fornire le notizie circa la propria natura ed i dati relativi alle imprese e agli occupati in modo distinto per ciascun settore per il quale intende concorrere all'assegnazione dei seggi.



SETTORE ARTIGIANO E SETTORE COOPERAZIONE

Le imprese artigiane che svolgono attività nei settori delle Assicurazioni, Credito, Servizi alle Imprese, Trasporti e Spedizioni e Turismo non possono concorrere all'assegnazione dei seggi fissati per il settore dell'Artigianato.

Le Cooperative che svolgono attività nei settori delle Assicurazioni, Credito, Servizi alle Imprese, Trasporti e Spedizioni e Turismo non possono concorrere all'assegnazione dei seggi fissati per il settore della cooperazione.



PICCOLA IMPRESA

Per i settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura le organizzazioni imprenditoriali interessate all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese devono fornire, analogamente, i dati sul numero delle imprese iscritte e sul numero degli occupati in modo separato tra piccole imprese e le altre imprese associate.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con lettera del 25 maggio 2012 prot. n. 0122689 ha chiarito che « nel caso di un unico seggio lo stesso viene assegnato all'organizzazione che rappresenta più imprese nel senso dell'indice economico a prescindere dalle piccole imprese»



UNIONCAMERE

ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

Sempre entro 40 giorni dalla pubblicazione dell'avviso e sempre con dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori comunicano al presidente della Camera di commercio le informazioni documentate su:

- 1) la loro natura e le loro finalità;**
- 2) tutti gli elementi necessari per desumere il loro grado di rappresentatività nella provincia, con riguardo:**
 - a) alla loro consistenza numerica**
 - b) all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture organizzative**
 - c) ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizione di competenza**



RAPPRESENTANTE DEI LIBERI PROFESSIONISTI

La riforma delle camere di commercio ha mantenuto nei consigli camerali la rappresentanza dei liberi professionisti che attraverso i presidenti degli ordini professionali presenti nella circoscrizione territoriale di riferimento devono esprimere il loro rappresentante.

La legge non contiene più il riferimento alla consulta dei liberi professionisti, ma è rimasto l'obbligo di prevedere un rappresentante in consiglio



APPARENTAMENTI

Due o più organizzazioni imprenditoriali operanti nel medesimo settore, ovvero due o più organizzazioni sindacali o associazioni dei consumatori possono concorrere congiuntamente all'assegnazione dei seggi di uno o più settori a condizione che presentino alla Camera di commercio una dichiarazione di apparentamento (allegato E)

La dichiarazione deve essere congiunta e deve contenere l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento di nomina dei consiglieri

In caso di apparentamento le organizzazioni o associazioni partecipanti al raggruppamento presentano i dati disgiuntamente



SCIOGLIMENTO DELL'APPARENTAMENTO

- Scioglimento volontario: qualora le parti aderenti, o anche solo una o più di esse, dichiarano di non voler più partecipare al procedimento di apparentamento (DM 156/2011 art.6,c.1,lett. a).
- Scioglimento ex legge: qualora nei termini previsti non vengono formulate le designazioni dei consiglieri espressione dell'apparentamento oppure formulate in modo differente dalla richiesta o non sottoscritte da tutte le parti aderenti (DM 156/2011 art. 6 c. 1, lett. b,c).

Non è ammessa la presentazione di nuovi apparentamenti nello stesso settore nel quale un apparentamento precedente è sciolto (DM 156/2011 art. 6, c.2).

Dopo lo scioglimento dell'apparentamento, il Presidente della Giunta regionale sospende il procedimento relativamente al settore interessato e individua l'organizzazione più rappresentativa sulla base dei dati presentati disgiuntamente da ciascuna organizzazione (DM 156/2011 art. 6,c.3).



SCIoglimento dell'Apparentamento

Nel caso in cui le organizzazioni o una di esse non proceda con l'apparentamento, oppure se nei termini previsti non sono formulate le designazioni dei consiglieri riferite ad organizzazioni con rappresentatività complessiva inferiore un quarto di quella dell'intero apparentamento, l'apparentamento è comunque considerato per la sua rappresentatività residua ai fini della procedura, mentre le singole organizzazioni sono considerate singolarmente (art. 6, ultimo comma, DM 156 del 2011).

Non è ammessa la presentazione di nuovi apparentamenti nello stesso settore nel quale un apparentamento precedente è sciolto (DM 156/2011 art. 6, c.2).

Dopo lo scioglimento dell'apparentamento, il Presidente della Giunta regionale sospende il procedimento relativamente al settore interessato e individua l'organizzazione più rappresentativa sulla base dei dati presentati disgiuntamente da ciascuna organizzazione (DM 156/2011 art. 6,c.3).



ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

Casi di esclusione dal procedimento:

- a) Nel caso in cui non siano rispettati i termini (ad esempio: i 40 giorni dalla pubblicazione dell'avviso per presentare la documentazione);**
- b) Nel caso che non siano presentati, unitamente alla documentazione prescritta, gli elenchi;**
- c) Nel caso di apparentamento, non sia presentata nei termini la dichiarazione redatta secondo lo schema allegato sotto la lettera E al DM n. 156/2011.**

Il responsabile del procedimento dichiara l'esclusione del procedimento, notificando il provvedimento al legale rappresentante.



CASI DI IRRICEVIBILITA'

Casi di irricevibilità:

- a) Quando la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non viene redatta secondo lo schema di cui agli allegati A o C del D M n. 156 del 2011;
- b) Quando le associazioni che intendono concorrere congiuntamente non presentino i dati disgiuntamente;
- c) Quando i dati ed i documenti siano affetti da irregolarità sanabili, ma l'organizzazione non provvede alla regolarizzazione entro 10 giorni dalla richiesta.



CASI DI IRREGOLARITA' SANABILI

Possono essere sanate le domande di partecipazione alla procedura di assegnazione dei seggi nel Consiglio:

- **Quando i documenti trasmessi non siano regolari (ad esempio: non sia stato allegato lo statuto) il responsabile del procedimento chiede al legale rappresentante di regolarizzare la domanda inviata, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.**

Resta ferma la competenza del Presidente della Giunta regionale ad adottare i provvedimenti di esclusione al di fuori dei casi sopra riportati.



INVIO AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Trenta giorni dopo il termine fissato per la consegna della domanda di partecipazione alla procedura di assegnazione dei seggi in consiglio il segretario generale della Camera di commercio invia al presidente della giunta regionale i dati e i documenti acquisiti, completati con i dati del diritto annuale versato dalle imprese, aggregati con riferimento a ciascun elenco ricevuto nonché i dati sul valore aggiunto per addetto di ciascun settore con esclusione dei dati relativi alle imprese associate (allegato B) e ai lavoratori / consumatori associati (allegato D).



RISPETTO DELLA QUOTA DELLE PARI OPPORTUNITA'

L' Art. 10 del D.M. n. 156 del 2011 dispone che «le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di genere diverso da quello degli altri».

Il Ministero dello Sviluppo Economico con la lettera del 5 marzo 2012 n. 0056939 ha chiarito che per garantire la presenza di «almeno un terzo di genere diverso» occorre fare riferimento al criterio dell'arrotondamento all'unità superiore



PROCEDURE

Il Presidente della Regione rileva la rappresentatività di ciascuna associazione nel relativo settore, sulla base della media aritmetica dei quattro parametri, applicando il metodo d'Hondt. Comunica a ciascuna associazione i seggi ad essa spettanti.

Le associazioni di categoria comunicano i nomi dei designati.

Il Presidente della Giunta Regionale verificato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge nomina con proprio decreto i Consiglieri e stabilisce la data dell'insediamento del Consiglio camerale.



SIMULAZIONE APPLICAZIONE METODO D'HONDT

IPOTESI

3 Consiglieri da designare

Parametri relativi a 3 Associazioni concorrenti

	A	B	C	TOTALE
Imprese associate	56%	29%	15%	100%
Addetti	44%	33%	23%	100%
Valore aggiunto	44%	33%	23%	100%
Diritto annuale	48%	30%	22%	100%
MEDIA	48%	31,25%	20,75%	100%



ASSOCIAZIONI CONCORRENTI

	A	B	C
Quoziente 1	48%	31,25%	20,75%
Quoziente 2	24%	15,60%	10,4%
Quoziente 3	16%	10,4%	6,9%



RICORSI

La sentenza della Corte Costituzionale n.374 del 5 novembre 2007 ha dichiarato che non spetta allo Stato e per esso al Ministero dello Sviluppo Economico decidere i ricorsi avverso le determinazioni del Presidente della Giunta regionale.

Pertanto, il potere di decidere sui ricorsi è ora attribuito al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il termine per presentare il ricorso è di 60 giorni dalla notifica del provvedimento che vuole impugnare



ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA

Il Consiglio camerale elegge il Presidente e nella successiva seduta utile la Giunta;

L'elezione della Giunta avviene con votazione a scrutinio segreto;

il numero dei componenti della Giunta è ora determinato dalla legge modificata con il D.lgs. 219/2016 che per le camere di commercio con meno 80.000 imprese iscritte nel registro prevede che la giunta sia composta da cinque membri (più il presidente).